

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell'art. 6, n. 2, in combinato disposto con il n. 1, secondo periodo, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (¹), debbano essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale, in caso di recesso del consumatore entro il termine stabilito, il venditore ha il diritto di esigere un rimborso per l'uso del bene consegnato.

⁽¹⁾ GU L 144, pag. 19.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts für Strafsachen Wien (Austria) il 31 ottobre 2007 — Procedimento penale a carico di Vladimir Turansky

(Causa C-491/07)

(2008/C 22/49)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht für Strafsachen Wien

Imputato nella causa principale

Vladimir Turansky

Questioni pregiudiziali

Se il principio del *ne bis in idem*, contenuto nell'art. 54 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990 (¹), debba essere interpretato nel senso che osta all'esercizio dell'azione penale nella Repubblica d'Austria nei confronti di un sospettato per una fattispecie quando nella Repubblica slovacca, dopo la sua adesione all'Unione europea, il procedimento penale per la stessa fattispecie è stato archiviato definitivamente, senza sanzioni, mediante ordine di archiviazione del procedimento impartito da un'autorità di polizia previo esame nel merito.

⁽¹⁾ GU L 239, pag. 19.

Ricorso proposto il 7 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-492/07)

(2008/C 22/50)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Nijenhuis e K. Mojzesowicz, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, non avendo garantito la regolare trasposizione in diritto nazionale della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE (¹), che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ed in particolare l'art. 2, lett. k), concernente la definizione di abbonato, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza della menzionata direttiva,
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 aprile 2004.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Patent- und Markensenat (Austria) il 14 novembre 2007 — Silberquelle Gesellschaft m.b.H./Maselli — Strickmode Gesellschaft mbH

(Causa C-495/07)

(2008/C 22/51)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Patent- und Markensenat

Parti

Ricorrente: Silberquelle Gesellschaft m.b.H.

Convenuta: Maselli — Strickmode Gesellschaft m. b. H.